



**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 30-03-12**

**Oggetto: MODALITA' DI ADESIONE ALLA SOCIETA' FARMAPIANA DI  
CAMPI BISENZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA CO=  
MUNALE**

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di marzo alle ore 21:30 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

<b>BETTARINI GIOVANNI</b>	<b>A</b>	<b>DE PAOLA ALBERTO</b>	<b>P</b>
<b>OMOBONI PAOLO</b>	<b>P</b>	<b>INNOCENTI GRAZIA</b>	<b>P</b>
<b>NOTARO SILVIA</b>	<b>A</b>	<b>BONI FULVIO</b>	<b>P</b>
<b>BIAGIONI ROBERTA</b>	<b>P</b>	<b>PIERI SIMONA</b>	<b>A</b>
<b>PIERI GIACOMO</b>	<b>P</b>	<b>MARCHISIO GIANNI</b>	<b>A</b>
<b>VIGNOLINI SANDRO</b>	<b>P</b>	<b>BALLABIO PIERA</b>	<b>P</b>
<b>CONTI LISA</b>	<b>A</b>	<b>BAGNI GIACOMO</b>	<b>A</b>
<b>QUARTANI LORENZO</b>	<b>P</b>	<b>BEATINI PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>OMAR OSMAN ADAN</b>	<b>P</b>	<b>PINZAUTI MAURO</b>	<b>A</b>
<b>TAGLIAFERRI STEFANO</b>	<b>A</b>	<b>BONI ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>TIMPANELLI GABRIELE</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 8.

Assume la presidenza la Signora INNOCENTI GRAZIA in qualità di PRESIDENTE assistita dal Segretario Signor DR. GRONCHI ALESSANDRO.

La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

OMOBONI PAOLO  
TIMPANELLI GABRIELE  
BEATINI PAOLO

<b>Immediatamente eseguibile</b>	<b>N</b>	<b>Soggetta a controllo</b>	<b>N</b>
----------------------------------	----------	-----------------------------	----------



La PRESIDENTE Innocenti in riferimento alla proposta di deliberazione, predisposta dal Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Socio Culturale, ad oggetto “Modalità di adesione alla Società Farmapiana di Campi Bisenzio per la gestione della farmacia comunale”, introduce brevemente l’argomento.

APERTA la discussione intervengono nell’ordine:

Consigliera BALLABIO  
Consigliere BONI F.  
Consigliere OMOBONI  
Consigliere VIGNOLINI  
Assessore GIOVANNINI  
Consigliera BALLABIO  
Consigliere DE PAOLA

(Il tutto come risulta dal verbale allegato all’originale della presente deliberazione).

ESAURITA la discussione si procede alla votazione palese per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

presenti 13  
FAVOREVOLI 10  
CONTRARI 3 (Ballabio, Beatini, Boni F.)

\*\*\*\*\*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 24.06.2010, avente per oggetto “Procedimento di revisione anno 2010 della pianta organica delle farmacie nell’ambito territoriale del Comune di Borgo San Lorenzo – Modifica pianta organica esistente”, esecutiva ai sensi di legge, sussistendo il parametro previsto dalla legge n. 475/1968, ossia una popolazione residente al 30.04.2010 pari a n. 18.089 abitanti, ed al fine di potenziare ed ottenere una distribuzione più equa e funzionale sul territorio comunale del servizio farmaceutico, si è proceduto, fra l’altro, a proporre:

- 1) la modifica della pianta organica delle farmacie operanti in ambito comunale e degli attuali limiti territoriali esistenti, così come riportati nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 82 del 09 febbraio 2009, pubblicata sul BURT n. 7 del 18.02.2009;
- 2) l’istituzione di una nuova sede di farmacia sul territorio comunale denominata “sede n. 5”, definendone i seguenti confini:

Sede n. “5” - Limiti della sede: comprende la parte del territorio comunale che inizia all’incrocio tra la strada provinciale n. 42 e la Traversa del Mugello,



prosegue lungo Viale Giovanni XXIII, lato sud di Corso Matteotti, Via Caiani e seguendo la strada provinciale Traversa del Mugello giunge fino al nucleo di Villa Martini, volta verso sud, attraversa il fiume Sieve e si ricongiunge alla strada Provinciale n. 41 in località il Castellare. Da qui percorrendo la stessa verso il capoluogo si giunge all'incrocio della comunale delle Salaiole, prosegue fino alla Via Faentina che si percorre verso sud fino al incrociare la Provinciale di Cardetole. Da questa immettendosi sulla provinciale n. 42 si ritorna al punto di partenza.

- con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 355 del 16.05.2010, recante *“Revisione della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Firenze”*, si è proceduto nell'ambito territoriale di questo Comune ad istituire la nuova sede di farmacia n. 5 e a modificare i confini delle sedi n. 1 e 2;

- con decreto dirigenziale n. 2727 del 01.07.2011 del Responsabile della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Politiche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza, con oggetto *“Dichiarazione sedi farmaceutiche disponibili per la gestione pubblica e per l'esercizio privato nelle province di Prato e Firenze. Offerta in prelazione alle amministrazioni comunali”*, notificato a questo ente in data 22 luglio u.s. a mezzo servizio postale (racc. a.r.) ed acquisito al protocollo generale del Comune di Borgo San Lorenzo con n. 12682, è stata offerta in prelazione, ai sensi dell'art.13, comma 3, lett. a), della Legge Regionale n. 16 del 25.02.2000, l'assunzione della titolarità e gestione pubblica della nuova sede di farmacia n. 5;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 16.09.2011, esecutiva a norma di legge, il Comune di Borgo San Lorenzo ha stabilito di accettare l'offerta di prelazione di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 2727 del 01.07.2011 sopra citato e di assumere, pertanto, la titolarità e la gestione pubblica (di cui alla Legge n. 475/1968) della nuova sede di farmacia n. 5, istituita nell'ambito dello stesso Comune di Borgo San Lorenzo con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 355 del 16.05.2011, rimandando a successivo atto l'individuazione delle modalità di gestione della farmacia;

- con decreto dirigenziale n. 4467 del 17.10.2011 del Responsabile della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Politiche del Farmaco, Innovazione e Appropriatezza, con oggetto *“Assegnazione sedi farmaceutiche disponibili per la gestione pubblica a seguito di esercizio del diritto di prelazione delle Amministrazioni comunali”*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 43 del 26.10.2011 e notificato a questo ente con lettera prot. n. AOO-GRT262653/Q.90.10.20, acquisita al protocollo del Comune di Borgo San Lorenzo il 24.10.2011 con n. 18257, è stato assegnato a quest'amministrazione l'esercizio della sede di farmacia di nuova istituzione n. 5 nell'ambito del territorio comunale di Borgo San Lorenzo;



Dato atto che:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della L.R. n. 16 del 25.02.2000, la nuova farmacia deve essere aperta inderogabilmente *“entro sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del provvedimento regionale di assegnazione”*, e dunque entro il 25 aprile 2012;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 115 del 30.12.2011 con la quale si stabilisce di provvedere alla gestione della farmacia comunale sede n. 5, assegnata al Comune di Borgo san Lorenzo, secondo la modalità di cui alla lettera b) dell'art. 9 della legge n. 475/1968 mediante partecipazione alla società di capitali Farmapiana s.p.a., con sede legale nel Comune di Campi Bisenzio, in Via Pasolini n. 28 e che, ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della Legge n. 244/2007, la partecipazione alla società di capitali Farmapiana s.p.a. per la gestione della farmacia comunale è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie del Comune, secondo quanto indicato in narrativa nella suddetta deliberazione e per le motivazioni di seguito riportate:

*“l'Amministrazione Comunale non è in grado di gestire in economia il servizio di farmacia, anche in ragione delle vigenti disposizioni di legge in materia di assunzioni e di spesa di personale;*

- *il breve lasso temporale per l'apertura della farmacia, stabilito a pena di decadenza dalla sopra indicata normativa regionale vigente, rispetto al quale, tra l'altro, non è stata prevista alcuna possibilità di proroga, non consente di esperire nei tempi necessari le procedure per il reperimento dei locali e per l'affidamento del servizio a terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;*

- *si ritiene opportuno che tale società sia costituita con soli capitali pubblici derivanti da enti locali per garantirne una funzione diversa e specifica nel mercato locale, che sia collocata in Toscana per l'ovvio riferimento alla legislazione regionale e all'operatività dei servizi regionali a cui le farmacie sono fortemente legate, che veda la presenza societaria di una pluralità di enti di dimensioni tali da consentire anche il protagonismo del nostro Comune, che abbia solidità economica ed esperienza tecnica che consenta di esperire i servizi con i requisiti necessari per un ente che non possiede altre farmacie comunali;*

- *i Comuni di Campi Bisenzio e di Calenzano hanno costituito a decorrere dal 24.07.2003, ai sensi degli articoli 113 bis e 116 del D. Lgs.18.8.2000, n. 267, la società per azioni denominata “Farmapiana s.p.a.”, avente sede legale nel Comune di Campi Bisenzio, per la gestione delle farmacie comunali presenti sul loro territorio (pari complessivamente a n. 6 farmacie, di cui n. 5 a Campi Bisenzio e n. 1 a Calenzano);*

- *dal 1° dicembre 2007 la predetta società Farmapiana spa gestisce anche la farmacia comunale di Lastra a Signa, essendosi aggiudicata la gara pubblica*



*espletata per l'affidamento del servizio;*

*- la società Farmapiana s.p.a. gestisce pertanto, attualmente, sette farmacie comunali dislocate in tre diversi Comuni, ed è inoltre prossimo l'ingresso in tale società anche del Comune di Signa;*

*- la società Farmapiana s.p.a. gestisce altresì anche alcuni studi medici nel Comune di Campi Bisenzio e Calenzano, con ciò dimostrando un elevato impegno ed una spiccata vocazione nella gestione di servizi attinenti e complementari a quello farmaceutico, aumentando e diversificando l'offerta all'utenza;*

Dato atto che nella suddetta deliberazione CC n. 115 del 30.12.2011 si rimandava a successivo atto la definizione della quota di partecipazione del Comune di Borgo San Lorenzo nella società Farmapiana s.p.a., l'approvazione delle conseguenti modifiche allo statuto societario e l'approvazione del contratto di servizio e della durata dell'affidamento del servizio medesimo;

Visto il primo comma dell'art. 2343 del codice civile, recante "stima di conferimenti di beni in natura e di crediti", che così recita: "*Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.*";

Dato atto che in data 17.11.2011 il Presidente del Tribunale di Firenze ha nominato il Prof. Luigi Fici di Firenze, iscritto all'Albo degli esperti del Tribunale di Firenze in materia aziendale, quale esperto per l'effettuazione della stima della nuova unità aziendale, ai sensi del sopra citato art. 2343 del codice civile;

Vista la relazione giurata di stima redatta dall'esperto incaricato, dott. Fici, acquisita al protocollo del Comune in data 21.03.2012 con n. 4765, dalla quale si rileva che il valore stimato della sede farmaceutica n. 5 di Borgo San Lorenzo risulta pari a Euro 670.000,00;

Considerato che il comma 34 dell'art. 4 del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011, n.148, recante la disciplina attuale per la gestione dei servizi pubblici locali, è stato espressamente stabilito che tale disciplina, che favorisce le modalità di ricorso al mercato, non si applica alla gestione delle farmacie comunali, alle quali, invece, si applicano le modalità di gestione previste dalla legge n. 475/1968, tra le quali è prevista anche quella della società di capitali (ex azienda speciale);

Visto l'art. 14, comma 32, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 30.07.2010, che reca disposizioni in materia di costituzione e di



partecipazione a società da parte dei Comuni e dato atto che la Soc. Farmapiana di Campi Bisenzio ha i requisiti richiesti dalla normativa per evitare di essere posta in liquidazione o per evitare la cessione della partecipazione (ha il bilancio in utile negli ultimi 3 esercizi, non ha subito nei precedenti esercizi riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio e non ha subito nei precedenti esercizi perdite di bilancio in conseguenza delle quali i comuni siano stati gravati dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite);

Vista inoltre la possibilità che più comuni sotto i 30.000 abitanti, sempre secondo le norme del comma 32, art. 14 della citata legge 122/2010, possano costituire società purché complessivamente superino tale numero e abbiano partecipazione paritaria o proporzionale al numero degli abitanti, e dato atto che nel caso di specie, i Comuni di Borgo San Lorenzo e Signa, entrambi al di sotto dei 30.000 abitanti (Borgo San Lorenzo con 18.191 ab. e Signa con 18.510 ab.) hanno deciso di partecipare alla Soc. Farmapiana attraverso la valorizzazione della propria sede di farmacia comunale ad ognuno attribuita dalla Regione in seguito a procedura di prelazione e con versamento della differenza di valutazione del valore della sede farmaceutica da parte del Comune di Signa (valutazione 600.000,00 euro) alla soc. Farmapiana, per la piena corrispondenza del valore d'ingresso in società;

Visto il nuovo Statuto della Soc. Farmapiana, redatto per l'ingresso dei due Comuni di Borgo San Lorenzo e Signa nel capitale sociale della società (vedi Allegato A), nonché lo schema di nuovo Contratto di servizio (vedi Allegato B) da stipulare con la società, che prevede l'assegnazione di un canone per ogni sede di farmacia comunale attribuita alla società;

Visti:

- la legge 02.04.1968, n. 475;
- il D.P.R. 21.08.1971, n.1275;
- la L.R. 25.02.2000, n.16;
- l'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Sviluppo Economico e Socio Culturale e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare n. 3 nella seduta del 26.03.2012, con la seguente votazione: n. 6 favorevoli e n. 2 astenuti (Boni F., Beatini);

VISTO l'esito della votazione soprariportata;

**DELIBERA**

per le motivazioni illustrate nella narrativa del presente atto e qui integralmente



richiamate:

- 1) di aderire alla Soc. Farmapiana di Campi Bisenzio, già partecipata dai Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano, insieme al Comune di Signa per la gestione della farmacia comunale attraverso valorizzazione della sede attribuita e dunque con aumento del capitale sociale corrispondente (pari a 670.000 per ognuno dei due enti), e con partecipazione paritaria dei due enti da realizzarsi con posta a pareggio da versare da parte del Comune di Signa alla soc. Farmapiana per la somma di Euro 70.000;
- 1) di approvare il nuovo Statuto della società Farmapiana in cui si prevede l'ingresso nel capitale sociale dei Comuni di Borgo San Lorenzo e Signa, come da allegato A unito al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- 1) di approvare il nuovo Contratto di servizio con la società Farmapiana da stipulare da parte del Comune di Borgo San Lorenzo, come da allegato B unito al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- 1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza derivante dalla necessità di rispettare il termine di sei mesi di cui all'art. 14 della L.R. n.16 del 25.02.2000.

\*\*\*\*\*

Successivamente la PRESIDENTE sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che ottiene il seguente risultato:

presenti 13

FAVOREVOLI 10

CONTRARI 3 (Ballabio, Beatini, Boni F.)

La PRESIDENTE dichiara che l'immediata eseguibilità non è stata conseguita, richiedendosi la maggioranza dei consiglieri assegnati.

\*\*\*\*\*

La seduta termina alle ore 23,00.

\*\*\*\*\*



**Oggetto: MODALITA' DI ADESIONE ALLA SOCIETA' FARMAPIANA DI  
CAMPI BISENZIO PER LA GESTIONE DELLA FARMACIA CO=  
MUNALE**

=====

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18.08.2000

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 15-03-12

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to D.SSA PINI ALESSANDRA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE  
INNOCENTI GRAZIA

F.to IL SEGRETARIO  
DR. GRONCHI ALESSANDRO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INFORMATICO DEL COMUNE**

La presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito informatico di questo Comune, a far data dal giorno 03-04-2012 e dunque per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69.

Borgo San Lorenzo, 03-04-2012

F.to IL RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI

---

per copia conforme

Borgo San Lorenzo, 03-04-2012

IL RESPONSABILE UO AFFARI GENERALI

---

Deliberazione esecutiva ai sensi di legge dal 14-04-12

F.to IL RESPONSABILE UO AFFARI GENERALI

---